



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**

**CRITERI GENERALI PER LA RACCOLTA DEI MIRTILLI
NEL TERRITORIO DEI COMUNI DEL CRINALE – ANNO 2025**

Premessa

In data 12.03.2014 si è costituita a tutti gli effetti la nuova Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e che il nuovo Ente, ai sensi della Legge Regionale 21.12.2012 n. 21 e s.m.i., nonché del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 116 in data 19.6.2013, subentra alla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano in tutti i rapporti, continuando ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti.

La L.R.2/77 “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco” - all'art. 11 prevede che “...omissis... I Comuni Montani, ai fini di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco per un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane, potranno consentire, sulla base di criteri generali stabiliti dalle Comunità Montane, la raccolta di tali prodotti in quantitativi superiori a quelli previsti nella presente legge. ...Omissis”.

Ai sensi della sopra indicata Legge Regionale 24 gennaio 1977, n. 2 - art. 10 – lett. e) sono considerati prodotti del sottobosco anche i mirtilli.

La Legge Regionale 6/2005, all'Art. 70, che ha soppresso il Parco del Gigante e ne ha sciolto il Consorzio per la sua realizzazione e gestione ponendolo “in liquidazione”, sancisce che le disposizioni di uso e tutela del territorio previste dal Piano Territoriale del Parco (PTP) trovano applicazione, per la parte non ricompresa nel perimetro del Parco nazionale, sino all'approvazione da parte della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati di nuovi strumenti urbanistici (la raccolta dei prodotti del sottobosco è però materia che afferisce il regolamento del Parco e non il PTP).

Il Decreto Istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano del 21.05.2001 sancisce che, sul territorio del Parco nazionale e fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco (di cui agli Artt. 11 e 12 della L. 394/91), si applicano direttamente le misure di salvaguardia riportate nell'allegato “A” ‘Disciplina di tutela’ dello stesso Decreto in cui all'Art. 3 recante “Divieti generali”, comma 1, lettera b), dove è espressamente riportato che nel territorio del Parco nazionale dell'Appennino tosko-emiliano sono consentite le attività tradizionali di cultura del bosco, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi e dei prodotti del sottobosco nel rispetto delle vigenti normative e degli usi civici.

Il Parco del Gigante, prima della sua messa in liquidazione, ha disciplinato con regolamentazione apposita e annuale la raccolta dei mirtilli stabilendo condizioni di favore per i residenti nei comuni del suo territorio e aumentando i quantitativi per favorire soprattutto la raccolta a fini economici. Detta disciplina è stata applicata nel 2006 e riproposta negli anni successivi fino al 2014 d'intesa con il Parco Nazionale, aggiornando nel 2012 il costo dei tesserini.



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

Il Consiglio Direttivo del Parco Nazionale, con atto n. 21 del 17 giugno 2015, ha approvato gli "Indirizzi operativi per la valorizzazione dei vaccineti dell'appennino tosco emiliano" sottoposti all'approvazione dei Ministeri competenti; nelle more di detta approvazione e della definizione di una nuova disciplina per la valorizzazione dei vaccineti, la Giunta dell'Unione ha ritenuto di riproporre i criteri del 2015 aggiornati con alcuni dei nuovi criteri individuati nel documento del Parco nazionale, del 2016 e del 2017 come di seguito indicato.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 82 del 31.07.2024 con la quale sono state stabiliti i criteri di raccolta dei mirtilli della stagione 2024.

Gli introiti derivati dalla gestione (vendita dei tesserini e proventi delle sanzioni) al netto delle spese, costituiscono un fondo da impegnarsi esclusivamente per progetti di tutela, riqualificazione e monitoraggio nel territorio dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e per le attività di vigilanza dell'Ente ripartiti in base agli ettari conferiti per la raccolta nei territori comunali.

I tesserini per il permesso della raccolta dei mirtilli sarà valido su tutto il territorio dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e si potranno acquistare presso gli uffici competenti.

CRITERI PER LA RACCOLTA

A. TIPOLOGIA DELLA RACCOLTA

1 Sono individuate le seguenti tipologie di modalità di raccolta:

- a - raccolta libera per tutti (1 kg/giorno) o con permesso giornaliero (2 kg);
- b - raccolta libera per i residenti nei due comuni del crinale: Ventasso e Villa Minozzo;
- c - raccolta per operatori non economici residenti nei due comuni del crinale: Ventasso e Villa Minozzo;
- d - raccolta a scopo economico residenti nei due comuni del crinale: Ventasso e Villa Minozzo;
- e - raccolta a scopo economico residenti in altri comuni (Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano e Vetto);
- f - raccolta a scopo economico residenti in comuni al di fuori del territorio dell'Unione.

2. I permessi per la raccolta dei mirtilli sono personali e non cedibili a terzi.

B. QUANTITATIVI DELLA RACCOLTA

1. Il quantitativo a favore dei residenti nell'Unione Montana (non comuni del crinale) è così stabilito:

- kg 100 per tutti gli operatori autorizzati a scopo economico (con tesserino per una sola volta nell'arco della stagione), il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili da parte dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano è di 50;



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**

PER I RESIDENTI NEI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA

- ❖ devono essere residenti nei comuni dell'Unione almeno da 5 anni consecutivi;
- ❖ iscritti d'ufficio in apposito Albo di raccoglitori con le seguenti categorie:
 - disoccupati o in attesa di occupazione, studenti, pensionati in 1^a fascia ISEE;
 - imprenditori agricoli, titolari di aziende operanti nel settore specifico e/o loro dipendenti;
 - altri soggetti richiedenti (lavoratori autonomi, dipendenti, pensionati, ecc);

2. Il quantitativo a favore dei "residenti nei 2 comuni del crinale (Ventasso e Villa Minozzo) è così stabilito:

- Kg 20 al giorno per gli operatori non economici residenti (nei 2 comuni del crinale con tesserino per 5 giornate nell'arco della stagione), il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili da parte dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano è pari a 30;
- kg 5 al giorno per i residenti nei due comuni del crinale (raccolta libera senza tesserino);
- kg 100 giornalieri a scopo economico per i residenti da almeno 5 anni consecutivi nei comuni dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e iscritti allo specifico "Albo dei Raccoglitori";

3. Il quantitativo per i residenti al di fuori del territorio dell'Unione e Unione Montana comuni fuori dal crinale e non a scopo economico è così stabilito:

- Kg 100 giornalieri a scopo economico per i residenti al di fuori del territorio dell'Unione iscritti allo specifico "Albo dei Raccoglitori". Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili da parte dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano è 20;
- kg 2 al giorno con tesserino giornaliero da 5,00 €
- kg 1 al giorno per tutti gli altri (raccolta libera senza tesserino);

C. ZONE E MODALITA' DI RACCOLTA

La raccolta dei mirtilli è vietata nelle zone A1 e A2 definite dal Piano Territoriale del Parco del Gigante adottato e ancora in vigore, ai sensi del DPR 21 maggio 2001, istitutivo del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei pettini per la raccolta, si ritiene di interpretare il divieto stabilito dalla L.R. 2/77 nel senso che i raccoglitori professionali possono avvalersi di detto attrezzo purché dotato di denti flessibili e utilizzato in modo da non danneggiare, estirpando parzialmente o totalmente, le piante di mirtillo.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**

D. GIORNI E PERIODO DELLA RACCOLTA

1. La raccolta dei mirtilli è consentita, con decorrenza dalla data del **28.07.2025**:
 - per gli operatori economici residenti nei 2 comuni del crinale (A1.d)
 - per gli operatori non economici residenti nei 2 comuni del crinale (A1.c) per un numero massimo di 5 giornate a stagione, che dovranno essere segnate sul tesserino.
 - per la raccolta libera (limite 1 kg/giorno);
 - per la raccolta con permesso giornaliero (limite 2kg/giorno)
2. La raccolta per gli operatori a scopo economico non residenti nei 2 comuni del crinale (Ventasso e Villa Minozzo) (A1.e) è consentita dalla data del **11.08.2025**.
3. La raccolta è inoltre consentita nel rispetto delle norme seguenti:
 - è consentita la raccolta tutti i giorni dalle ore 6:00 alle ore 20:00;
 - è consentita la raccolta solo ad avvenuta maturazione dei frutti;
 - è vietato estirpare cespugli, erbe, piante di mirtillo o parti di esso;
 - è vietato abbandonare rifiuti o contenitori di qualsiasi genere;
 - è vietato rimuovere o danneggiare i segnali indicatori e le tabelle di divieto.

E. COSTO DEI TESSERINI E DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO

1. La raccolta dei mirtilli per gli operatori di cui alla tipologia A1.c, A1.d, A1.e A1 f, avviene mediante il rilascio di appositi tesserini stagionali, validi sul territorio dei comuni dell'Unione, al seguente costo:
 - € 50,00 a persona per gli operatori non economici (A1.c) residenti nei due comuni del crinale (valido per un numero massimo di 5 giornate a stagione);
 - € 100,00 a persona per gli operatori a scopo economico (A1.d) residenti nei 2 comuni del crinale;
 - € 400,00 a persona per gli operatori a scopo economico (Autonomi, pensionati, dipendenti) non residenti nei due comuni del crinale (A1.e).
 - € 200,00 a persona per gli operatori a scopo economico (Aziende operanti nel settore imprenditoriale agricolo e imprenditori agricoli) residenti nei comuni dell'Unione (A1.e).
 - € 100,00 a persona per gli operatori a scopo economico (Studenti, disoccupati e pensionati in prima fascia ISEE) (A1.e).
 - € 600,00 a persona per gli operatori a scopo economico residente al di fuori del territorio dell'Unione (A1.f).
 - € 5,00 a persona per il giornaliero con limite di kg 2 al giorno per tutti senza possibilità di permesso per il transito del veicolo.
2. L'utilizzo degli automezzi nelle aree di divieto di transito è consentito solo agli operatori autorizzati e avviene mediante il rilascio di apposita ulteriore autorizzazione onerosa, al seguente costo:
 - € 50,00 a veicolo per gli operatori a scopo economico residenti nei comuni di Ventasso e Villa Minozzo se non in possesso di autorizzazioni diverse rilasciate



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**

- dagli enti preposti;
- € 100,00 a veicolo per gli operatori a scopo economico residenti nei comuni dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano;
- € 150,00 a veicolo per gli operatori a scopo economico **non** residenti nei comuni dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.

F. MODALITÀ OPERATIVE E INERENTI ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA SECONDO I CRITERI SOPRA DETTI

1. I comuni approvano, con apposito atto, i criteri definiti dall'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e, per consentire una gestione omogenea e unitaria, delegano all'Unione Montana medesima le seguenti attività:
 - stampa dei tesserini abilitanti alla raccolta;
 - rilascio dei tesserini ai soggetti richiedenti e aventi titolo;
 - introito del costo dei tesserini e delle autorizzazioni al transito e successivo riparto ai comuni, al netto delle spese sostenute e documentate, in base alla percentuale dell'estensione dei vaccini ricadenti in ogni comune;
 - il riparto dei tesserini e delle autorizzazioni al transito verrà effettuato anche dai Comuni di Ventasso, Villa Minozzo e dal Parco Nazionale per la propria competenza.

G. AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

1. Nel demanio regionale, affidato in gestione all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, vengono applicati i criteri sopra enunciati e le autorizzazioni al transito dei veicoli a motore vengono rilasciate dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, su richiesta della sopra menzionata Unione.
2. I comuni territorialmente competenti e il Parco rilasciano le eventuali autorizzazioni al transito, in deroga alle ordinanze, ai possessori dei tesserini per la raccolta a fini economici attenendosi alle limitazioni di cui al precedente punto D.2.
3. Le sanzioni eventualmente irrogate per inosservanza alle suddette norme vengono incassate dall'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e ripartite fra i Comuni territorialmente competenti.

L'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano provvede a dare la dovuta informazione agli organi di vigilanza e ai cittadini dei criteri concordati e adottati.